

COMMISSIONE IX
LAVORI PUBBLICI

29.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 22 APRILE 1970

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONI

INDICE

	PAG.		PAG.
Congedo:		Disegno e proposta di legge (Discussione e approvazione):	
PRESIDENTE	362	Autorizzazione della spesa di lire 600 milioni per l'esecuzione dei lavori di completamento dell'acquedotto comunale di Gorizia (2232);	
Disegno di legge (Discussione e approvazione):		MAROCCO: Assunzione a carico dello Stato della spesa occorrente per il completamento delle opere di presa, sollevamento e riserva dell'acquedotto comunale di Gorizia (884)	364
Ulteriore proroga del termine relativo all'esecuzione delle opere di sistemazione dell'ex promontorio di San Benigno in Genova (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato) (1865) .	362	PRESIDENTE	364, 365, 366, 367, 368
PRESIDENTE	362, 363	AMODEI	365, 367
AMODEI	362	BUSERETTO	366, 367
DEL DUCA, <i>Relatore</i>	362	CARRA	367
RUSSO VINCENZO, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	363	FIORET, <i>Relatore</i>	364, 366, 367
Disegno di legge (Rinvio della discussione):		MAROCCO	366
Integrazione dell'articolo 6 della legge 15 febbraio 1953, n. 184, nonché dell'articolo 3 della legge 9 agosto 1954, n. 649 (2089)	363	RUSSO VINCENZO, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	367, 368
PRESIDENTE	363	TANI	365
Disegno di legge (Discussione e approvazione):		Proposta di legge (Discussione e approvazione):	
Inclusione del Centro sperimentale statale ANAS di Cesano tra i laboratori indicati dall'articolo 6 della legge 26 maggio 1965, n. 595 (2128)	363	Senatore ANDÒ ed altri: Modifica dell'articolo 19 del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1233, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1969, n. 7, recante provvedimenti a favore delle zone colpite dall'alluvione dell'autunno 1968 (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato) (2327)	368
PRESIDENTE	363, 364	PRESIDENTE	368, 369
BOTTA, <i>Relatore</i>	363		

V LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 APRILE 1970

	PAG.
CUSUMANNO, <i>Relatore</i>	368
RUSSO VINCENZO, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	368
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	369

La seduta comincia alle 10,40.

CALVETTI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Fulci.

Discussione del disegno di legge: Ulteriore proroga del termine relativo all'esecuzione delle opere di sistemazione dell'ex promontorio di San Benigno in Genova (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato) (1865).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ulteriore proroga del termine relativo all'esecuzione delle opere di sistemazione dell'ex promontorio di San Benigno in Genova », già approvato dalla VII Commissione permanente del Senato.

L'onorevole Del Duca ha facoltà di svolgere la relazione.

DEL DUCA, *Relatore*. Il promontorio di San Benigno divideva Genova da Sampierdarena, località che ha visto crescere la propria importanza e che conta attualmente circa centomila abitanti. Quando, nel 1926, fu imposto il piano della « grande Genova », unificando con la città una dozzina di piccoli comuni (per non soffocare il capoluogo ligure, consentendogli di ampliarsi verso est e verso ovest), si riconobbe la necessità di sfondare questa collina, che scendeva fino al mare. A ciò si provvedeva con apposita legge del 6 febbraio 1927, che prevedeva un termine di dodici anni, successivamente portato a venti anni, con legge n. 816 del 25 maggio 1939. Gli eventi bellici, nonché il fatto che i lavori per le opere marittime non procedettero simultaneamente con i lavori di sistemazione a terra, resero necessaria una ulteriore proroga, stabilita con decreto legislativo del Capo provvi-

sorio dello Stato del 25 dicembre 1946, n. 737, che portò il termine suddetto a quaranta anni.

I lavori sono gradualmente proseguiti, seguendo l'evoluzione del porto e lo sviluppo della città, e sono tuttora in corso. C'è ancora da rimuovere uno sperone, sul quale si trovano delle abitazioni che però — da informazioni assunte — sarebbero già state abbandonate, in quanto requisite. I lavori per l'ulteriore sistemazione, quindi, verranno portati avanti da parte del consorzio autonomo del porto di Genova.

Ritengo che il disegno di legge meriti la approvazione della Commissione perché, data la vastità e la complessità delle opere da eseguire, è da ritenersi valida una proroga del termine a cinquantacinque anni. Aggiungo che il testo del disegno di legge consta di tre articoli e che la VII Commissione permanente del Senato della Repubblica ha dato, nella seduta del 1° ottobre 1969, la sua unanime approvazione al provvedimento.

Invito pertanto la Commissione ad approvare il disegno di legge in discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

AMODEI. Desidero chiedere al rappresentante del Governo se, questa ulteriore proroga comporti la necessità di sostenere oneri finanziari aggiuntivi.

Sappiamo tutti che il termine inizialmente fissato per il completamento di queste opere ha subito tutta una serie di proroghe, motivate dagli eventi bellici ed anche dalle situazioni post-belliche. Quello che mi interessa sapere, però, in relazione alla proroga che ora stiamo discutendo, riguarda la sussistenza di eventuali oneri aggiuntivi derivanti dalla proroga del termine. Desidero precisare che non mi riferisco ad oneri connessi con la svalutazione monetaria o con l'aumento dei costi di lavoro nell'edilizia, ma ad altri fattori, come, ad esempio, agli incarichi affidati a certi funzionari, e per i quali si dà luogo ad un automatico rinnovamento, oppure a stanziamenti fissi, parimenti soggetti a rinnovo automatico, con conseguente automatico incremento di oneri finanziari, in dipendenza della concessione della proroga.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

DEL DUCA, *Relatore*. Non ho nulla da aggiungere a quanto detto poc'anzi.

V LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 APRILE 1970

RUSSO VINCENZO, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Sono d'accordo con il relatore nell'invitare la Commissione ad approvare questo provvedimento.

Per quanto riguarda la questione sollevata dall'onorevole Amodei, credo doveroso sottolineare che, prima di pervenire alla stesura finale di ogni disegno di legge significativo, si richiede il concerto del ministro del tesoro. È inutile ricordare le difficoltà che si incontrano al riguardo, per la naturale cautela del Tesoro nel venire incontro alle esigenze prospettate, anche in riferimento all'esecuzione di opere importanti, quali quelle ora in discussione. Posso quindi assicurare il collega che non si verificheranno oneri tali da essere considerati non omogenei con le esigenze obiettive dell'opera stessa.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Poiché non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione nel testo trasmessoci dal Senato dopo averne dato lettura:

ART. 1.

Il termine di anni quaranta previsto dalla legge 9 maggio 1959, n. 395, per l'esecuzione delle opere comprese nel progetto 12 agosto 1925, per la formazione delle nuove banchine verso Sampierdarena e per la sistemazione dell'ex promontorio di San Benigno, è sostituito dal termine di anni cinquanta-cinque.

(È approvato).

ART. 2.

Per l'esecuzione delle opere previste dal predetto progetto, ora variato ed incluso nel piano regolatore generale del porto di Genova-Voltri 29 aprile 1964, approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici 31 maggio 1965, si applicheranno le disposizioni del testo unico delle leggi sul consorzio autonomo del porto di Genova, approvato con regio decreto 16 gennaio 1936, n. 801, e successive modificazioni.

(È approvato).

ART. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto a termine della seduta.

Rinvio della discussione del disegno di legge: Integrazione dell'articolo 6 della legge 15 febbraio 1953, n. 184, nonché dell'articolo 3 della legge 9 agosto 1954, n. 649 (2089).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Integrazione dell'articolo 6 della legge 15 febbraio 1953, n. 184, nonché dell'articolo 3 della legge 9 agosto 1954, n. 649 ».

Debbo avvertire i colleghi che non possiamo iniziare l'esame di questo provvedimento, perché il comitato per i pareri della V Commissione ha deliberato di demandare l'espressione del parere su questo disegno di legge alla V Commissione in sede plenaria.

In attesa di tale parere, ritengo che, se non vi sono osservazioni, possa rimanere stabilito che la discussione del disegno di legge è rinviata ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Inclusione del Centro sperimentale statale ANAS di Cesano tra i laboratori indicati dall'articolo 6 della legge 26 maggio 1965, n. 995 (2128).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Inclusione del Centro sperimentale statale ANAS di Cesano tra i lavoratori indicati dall'articolo 6 della legge 26 maggio 1965, n. 595 ».

L'onorevole Botta ha facoltà di svolgere la relazione.

BOTTA, *Relatore*. Questo disegno di legge riguarda l'inclusione del Centro sperimentale statale ANAS di Cesano tra i laboratori autorizzati alle prove sui leganti idraulici. Bisogna ricordare che la legge 26 maggio 1965, n. 595, oltre a prevedere le caratteristiche tecniche ed i requisiti di detti leganti, conteneva, nell'articolo 6, un elenco di laboratori (in special modo collegati con le facoltà di ingegneria ed architettura delle università) autorizzati all'esecuzione di queste prove.

Il Centro sperimentale di Cesano di Roma, costituito con legge 5 marzo 1968 e riconosciuto come laboratorio ufficiale dello Stato il 30 luglio successivo, non è, evidentemente, tra quelli indicati dall'articolo 6 della legge 26 maggio 1965, n. 595, che riporta in elenco i laboratori autorizzati all'esecuzione delle prove sui leganti idraulici, prescindendo dalla loro qualifica di « laboratori ufficiali ». Esso,

dunque si trova nella condizione di non poter dare carattere di ufficialità alle prove sui materiali in questione. Per eliminare tale inconveniente e per precisare che il laboratorio di Cesano è autorizzato alle prove sui leganti in questione, si è resa necessaria la delucidazione di cui all'articolo unico della legge, che invito la Commissione ad approvare.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

ARTICOLO UNICO.

Ai laboratori indicati dall'articolo 6 della legge 26 maggio 1965, n. 595, è aggiunto il Centro sperimentale stradale di Cesano (Roma).

Trattandosi di articolo unico, al quale non sono state presentati emendamenti, il disegno di legge sarà votato direttamente a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Autorizzazione della spesa di lire 600 milioni per l'esecuzione dei lavori di completamento dell'acquedotto comunale di Gorizia (2232); e della proposta di legge Marocco: Assunzione a carico dello Stato della spesa occorrente per il completamento delle opere di presa, sollevamento e riserva dell'acquedotto comunale di Gorizia (884).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione della spesa di lire 600 milioni per l'esecuzione dei lavori di completamento dell'acquedotto comunale di Gorizia », e della proposta di legge d'iniziativa del deputato Marocco: « Assunzione a carico dello Stato della spesa occorrente per il completamento delle opere di presa sollevamento e riserva dell'acquedotto comunale di Gorizia ».

Sui provvedimenti in questione la V Commissione ha espresso il seguente parere: « La Commissione delibera di esprimere parere favorevole sul disegno di legge n. 2232. La Commissione delibera altresì di esprimere parere favorevole anche sulla proposta Marocco, n. 884, che verte sulla stessa materia considerata dalla iniziativa legislativa governativa, rinviando per limiti di spesa ed indicazioni di copertura a quanto previsto dal disegno di legge n. 2232 ».

Partecipa alla seduta senza voto deliberativo il deputato Marocco, presentatore della proposta di legge n. 884.

L'onorevole Fiorot ha facoltà di svolgere la relazione sul disegno e sulla proposta di legge.

FIOROT, Relatore. Il progetto di legge n. 2232 d'iniziativa governativa, che fa seguito alla proposta di legge n. 884 dell'onorevole Marocco, si propone di realizzare la duplice finalità di dotare la città di Gorizia di un proprio autonomo acquedotto e di eliminare il ricorrente e gravoso contributo di lire 33 milioni 750 mila che lo Stato annualmente elargisce al comune di Gorizia, essendo questi costretto, dopo gli ultimi eventi bellici, a dipendere per il rifornimento idrico della propria popolazione dalla Jugoslavia. Il rifornimento dell'acqua potabile alla città di Gorizia avviene, infatti, tramite un acquedotto, costruito nel 1935, alimentato dalle sorgenti di Fonte Fredda site ora, assieme all'impianto di potabilizzazione ed ai serbatoi, in territorio jugoslavo, a circa sette chilometri dalla città.

In base all'allegato V del trattato di pace, il governo jugoslavo è obbligato a garantire il rifornimento idrico della città, nella quantità stabilita con accordi bilaterali italo-jugoslavi, quantità però che, essendo rimasta invariata sui 4.500.000 metri cubi all'anno, risulta assolutamente insufficiente.

Il comune di Gorizia, nel 1954, ha costruito un impianto di emergenza, con attingimento da un pozzo scavato in località Straccis, nella gola in riva sinistra dell'Isonzo (Pozzo Boschetto), e tale impianto viene utilizzato correntemente per l'integrazione del fabbisogno nei periodi e nelle ore di maggior consumo.

Stante la evidente necessità di normalizzare la situazione, su richiesta del comune, il comitato dei ministri per le opere straordinarie dell'Italia settentrionale e centrale, avvalendosi delle disposizioni per i territori depressi (legge 10 agosto 1950, n. 647 e legge 29 luglio 1957, n. 635), ha autorizzato, con deliberazione del 20 febbraio 1958, un primo finanziamento di 300 milioni da destinarsi alla costruzione del nuovo acquedotto di Gorizia: è stato quindi studiato un progetto generale di massima che, con voto n. 698 del 17 luglio 1961 della sezione seconda del consiglio superiore dei lavori pubblici, è stato ritenuto meritevole di approvazione. Successivamente, in data 30 ottobre 1964, è stato elaborato il progetto definitivo, con una spesa preventivata di 840 milioni di lire, approvata dal provveditorato regionale alle opere pubbliche di

Trieste, in data 18 maggio 1965, con voto n. 2.710.

La zona di attingimento è stata prescelta in base a studi geoelettrici e geologici, con la collaborazione dell'università di Trieste e dell'osservatorio geofisico, nonché con l'intervento dell'ufficio idrografico del magistrato alle acque di Venezia, ed è ubicato nell'area pianeggiante che fiancheggia la sponda destra dell'Isonzo, all'altezza di Lucinico, ai piedi del colle detto « Monte Calvario ».

Il progetto generale definitivo è realizzato soltanto per la primissima parte che comprende l'esproprio dei terreni della zona di attingimento, le opere di salvaguardia dei terreni dall'afflusso di acqua di scolo provenienti dalle zone circostanti e l'allestimento e collegamento di sette pozzi di prova, ora funzionanti a vuoto.

Con l'esecuzione di tali lavori è stato pressoché esaurito il primo finanziamento recato dalla legge 10 agosto 1950, n. 647, e quindi per consentire la prosecuzione ed il completamento del nuovo acquedotto, è necessario un ulteriore stanziamento di 600 milioni di lire.

Premesso che il territorio del comune di Gorizia non può beneficiare delle provvidenze di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 614, che reca nuove disposizioni a favore delle zone depresse del centro-nord; considerato che appare assolutamente necessario provvedere alla realizzazione dell'opera senza che al comune derivino ulteriori oneri, in aggiunta a quelli sostenuti per cause ad esso certamente non imputabili; ribadito, infine, che la realizzazione dell'opera comporta, per il bilancio dello Stato, la cessazione dell'onere ricorrente relativo al contributo di lire 33.750.000 annue, ritengo utile ed opportuna l'autorizzazione di spesa straordinaria richiesta dal Governo, nella misura indicata dal disegno di legge che è al nostro esame. Per la copertura dell'onere di 600 milioni si provvederà mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 6381 dello stato di previsione della spesa del ministero del tesoro, per l'anno finanziario 1969.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

AMODEI. Desidero sottoporre all'attenzione degli onorevoli colleghi due questioni, in merito alle quali il rappresentante del Governo penso potrebbe fornire dei chiarimenti.

La prima riguarda il fatto che i fondi necessari per il completamento dell'acquedotto vengono tratti da uno stanziamento che dovrebbe essere destinato alle agevolazioni per l'edilizia. Mi chiedo se si tratti di una proce-

dura molto coerente. Non metto in dubbio che, se si debbono spendere dei soldi per agevolazioni all'edilizia, sia meglio impiegarli nella costruzione di un acquedotto piuttosto che per fornire incentivi vari agli imprenditori o, peggio, per concedere loro esenzioni fiscali (ricordo a questo proposito che, alla fine del corrente anno, tutte le esenzioni fiscali verranno a decadere). Quello che voglio rilevare, invece, è che ci troveremo in una situazione di crisi edilizia, dopo l'esaurimento dei lavori posti in essere in dipendenza delle licenze edilizie concesse nell'anno precedente alla piena operatività dell'articolo 17 della legge n. 765 del 1967. È probabile quindi che i fondi destinati alle agevolazioni per l'edilizia dovranno essere investiti in modo diverso da come si è fatto finora, ad esempio agevolando in maggior misura l'edilizia pubblica. Per queste ragioni, mi sembra che i fondi accantonati debbano considerarsi veramente preziosi e, pertanto, essere amministrati con oculatezza.

Il secondo dubbio riguarda la possibilità — a seguito della concessione di questo contributo di seicento milioni, e in considerazione del fatto che Gorizia già dispone di un acquedotto — di esigere i contributi di miglioria specifica. In base a queste disposizioni, lo Stato può imporre i contributi di miglioria specifica nella misura del venticinque per cento dell'aumento di valore dei beni immobili conseguente all'esecuzione di un'opera pubblica.

TANI. Le mie osservazioni si incentrano sulla cifra che viene proposta per lo stanziamento e sulle preoccupazioni che, al riguardo, sorgono naturalmente dalla valutazione dei fatti. L'esposizione fatta dal relatore costituisce purtroppo la conferma del modo disorganico con cui si procede alla realizzazione dell'opera. La storia è lunga, dall'iniziale finanziamento per trecento milioni di lire al successivo stanziamento di quattrocento milioni, poi revocato, non rientrando Gorizia tra i territori depressi o montani. Però c'è un dato di fatto molto significativo: il progetto dell'opera è stato approvato dal consiglio superiore dei lavori pubblici in data 12 novembre 1963, ossia oltre sei anni fa. Questo progetto prevede una spesa di ottocentoquaranta milioni ed il provvedimento in discussione praticamente integra il primo finanziamento fino a portarlo a tale limite. Non vorrei quindi che, tra un anno o due, dovessimo trovarci nuovamente a discutere di questo argomento, essendo andata deserta l'asta per l'appalto dei lavori, a causa della lievitazione dei costi verificatasi

dall'epoca in cui fu approntato il progetto dell'opera.

Questa vicenda, in sostanza, costituisce una ennesima conferma dell'*iter* assurdo e defaticante che si segue nell'esecuzione delle opere pubbliche, con conseguente raddoppio dei costi.

BUSETTO. Vorrei soffermarmi sulla proposta di legge n. 884, di iniziativa dell'onorevole Marocco, che è stata abbinata al disegno di legge n. 2232.

Faccio rilevare, anche in relazione alle osservazioni del collega Amodei, che nella proposta di legge stessa è previsto, all'articolo 2, che duecentonovanta milioni di lire, ossia circa la metà dello stanziamento, siano attinti dal capitolo concernente oneri dipendenti dall'esecuzione delle clausole economiche del trattato di pace e di accordi internazionali connessi al trattato medesimo. Ritengo che questa fonte di finanziamento sia opportunamente utilizzabile, in quanto permette di non stornare dal capitolo relativo alle agevolazioni per l'edilizia l'intera somma di seicento milioni di lire.

PRESIDENTE. Desidero fornire — in via puramente informativa — alcune precisazioni, con riferimento alle questioni ora sollevate dai colleghi.

Innanzitutto, c'è da dire che siamo evidentemente vincolati al parere espresso dalla Commissione bilancio, la quale ha espresso parere favorevole a quanto previsto nel disegno di legge a proposito della copertura della spesa.

In secondo luogo, per quanto riguarda le agevolazioni per l'edilizia, ricordo che, nella estate del 1968, il Governo presentò un provvedimento legislativo « polivalente », contenente misure di carattere sostanzialmente congiunturale. Da tale provvedimento venne stralciata la parte relativa agli incentivi per l'edilizia economica e popolare; correlativamente venne accantonata, per l'esercizio successivo, la somma di quattro miliardi. Successivamente, il provvedimento relativo a questa particolare materia fu praticamente accantonato, e sostituito da altri provvedimenti, attualmente in corso di esame da parte delle riunite Commissioni lavoro e lavori pubblici del Senato, con una previsione di spesa di tredici miliardi di lire per ciascuno degli esercizi finanziari 1970, 1971 e 1972.

BUSETTO. Si tratta quindi di una spesa globale di trentanove miliardi, ripartita in tre anni.

PRESIDENTE. Quanto alla somma di quattro miliardi, accantonata sul fondo globale del 1969, essa è rimasta senza specifica destinazione. Vi sono oltre a quella in esame, anche altre proposte, alcune delle quali esaminate dalla nostra Commissione, per l'utilizzazione (naturalmente parziale) di questa somma. C'è solo da aggiungere che le destinazioni del fondo globale non sono mai state ritenute vincolanti, per cui è possibile una diversa utilizzazione.

MAROCO. L'onorevole Busetto, nel suo intervento, si è soffermato sulla possibilità — richiamata nella mia proposta di legge — di far carico al capitolo 3249 della somma occorrente per l'esecuzione dell'opera. Desidero chiarire, a questo proposito, che effettivamente il capitolo in questione corrisponde agli impegni derivanti allo Stato a seguito del trattato di pace; tuttavia su di esso insistono numerose voci, per cui è stato impossibile reperire la somma di cinquecentonovanta milioni, che avevo indicato.

Per questo motivo, recentemente il Ministero dei lavori pubblici, facendo propria la mia proposta di legge, ha provveduto alla copertura della spesa a carico del capitolo 5381, che presentava disponibilità.

Colgo l'occasione, prima di chiudere questo mio brevissimo intervento, per caldeggiare presso gli onorevoli colleghi l'approvazione di questo provvedimento, tenuto conto delle gravissime mutilazioni subite dalla città di Gorizia, a seguito degli eventi bellici. In questo modo, inoltre, si porrebbe fine ad un sistema a mio parere assurdo, in base al quale la città di Gorizia è costretta a pagare alla Jugoslavia un canone annuo molto rilevante, che mi pare si aggiri sui cinquantatré milioni annui (è bene rilevare, infatti, che la somma di lire 33.750.000, indicata nella relazione, rappresenta soltanto il contributo dello Stato al comune di Gorizia).

Mi auguro quindi che l'approvazione di questo disegno di legge consenta il completamento — entro il più breve tempo possibile — dell'acquedotto, in modo da risolvere definitivamente il problema dell'approvvigionamento idrico della città.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

FIORÉ, Relatore. Desidero precisare che al previsto stanziamento di 600 milioni di lire si somma ai 300 milioni già spesi, per un to-

V LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 APRILE 1970

tale di 900 milioni, contro gli 840 milioni di cui al preventivo di spesa del progetto definitivo. Ritengo che con i 60 milioni di lire di differenza si sia in grado di far fronte alle eventuali maggiori spese.

RUSSO VINCENZO, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Ringrazio i colleghi per la valutazione fatta ed il relatore per la illustrazione che ha voluto premettere. In merito alle osservazioni dell'onorevole Amodei, faccio rilevare che la copertura della spesa non può essere fissata arbitrariamente. Essa è il risultato di una lunga trattativa intercorsa tra il ministero dei lavori pubblici e quello del tesoro. È quest'ultimo che stabilisce su quale capitolo la spesa stessa deve insistere.

Per altro, se l'onorevole Amodei è preoccupato che questo finanziamento vada ad incidere sulle agevolazioni a favore dell'edilizia, posso affermare che il Governo agirà, al riguardo, con grande senso di responsabilità.

AMODEI. Desidererei, onorevole Sottosegretario, che ella mi desse una risposta per quanto concerne l'applicazione dei contributi di miglìoria.

RUSSO VINCENZO, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. È problema che mi pare possa essere esaminato in altra occasione. Comunque, se la possibilità cui si riferisce esiste, non vi è nessuna ragione per cui non vi si debba far ricorso.

PRESIDENTE. Se mi è consentito esprimere un giudizio, al riguardo, vorrei far rilevare che, poiché l'acquedotto viene costruito in sostituzione di un altro che per ragioni di carattere internazionale non è in grado di funzionare, ritengo che, logicamente, gli interessati potrebbero opporsi alla applicazione di contributi di miglìoria per l'esecuzione di tale nuova opera.

Propongo che come testo base per la discussione degli articoli sia assunto quello del disegno di legge.

Pongo in votazione tale proposta.

(È approvata).

Do lettura dell'articolo 1:

ART. 1.

È autorizzata la spesa di 600 milioni per provvedere alla esecuzione dei lavori di completamento dell'acquedotto a servizio del comune di Gorizia.

CARRA. Vi è una differenza, onorevole Presidente, fra la stesura di detto articolo e quella dell'articolo 1 della proposta di legge n. 884. Essendo tutti d'accordo, come è apparso, data la particolare situazione in cui viene a trovarsi l'acquedotto di Gorizia, di pervenire all'intervento dello Stato per la soluzione del problema, non vedo perché debba essere quest'ultimo ad eseguire l'opera, con il rischio che, durante la fase di esecuzione, ci si trovi nella necessità di dar vita ad altro provvedimento di integrazione della somma stanziata. Qualora venisse accettata, invece, la formulazione di cui all'articolo 1 della proposta di legge, della concessione cioè di un contributo dello Stato al comune per l'esecuzione dell'opera, sarebbe il comune stesso a far fronte alla eventuale maggiore spesa occorrente. Data, quindi, l'urgenza che l'esecuzione dell'opera riveste e data l'opportunità che sia lo stesso comune di Gorizia ad integrare, per limitate somme, i 600 milioni di lire stanziati, propongo che all'articolo 1 sia adottata la formulazione del corrispondente articolo della proposta di legge n. 884.

FIORET, *Relatore*. Mi dichiaro favorevole all'emendamento proposto. Il comune di Gorizia ha già speso 300 milioni e provveduto alla stesura di progetti, studi, eccetera. Per la continuità stessa dell'opera, sembra a me opportuno seguire la strada suggerita dall'onorevole Carra.

AMODEI. Desidererei sapere se il fatto che i 600 milioni siano un contributo al comune di Gorizia, costituisca un vincolo assoluto per quest'ultimo di spenderli per l'acquedotto.

FIORET, *Relatore*. Certamente, in base ad un progetto generale già approvato.

BUSETTO. Sono d'accordo con l'emendamento proposto dall'onorevole Carra. Mi pare, però, che alla specificazione di cui all'articolo 1 della proposta Marocco sia da preferirsi la espressione « esecuzione dei lavori di completamento », usata dal testo governativo.

FIORET, *Relatore*. Ritengo anch'io che sia la più esatta.

PRESIDENTE. L'onorevole Carra, accetta la modifica proposta dal collega Busetto ?

CARRA. Sì, Signor Presidente.

V LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 APRILE 1970

PRESIDENTE. Allora l'emendamento Carra, modificato su proposta dell'onorevole Busetto, è il seguente:

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

« Per l'esecuzione dei lavori di completamento dell'acquedotto a servizio del comune di Gorizia è assegnato al comune stesso un contributo straordinario di lire 600 milioni ».

Vorrei fare a questo proposito un'osservazione.

Credo che il problema posto da questo disegno di legge dipenda esclusivamente dal fatto che prima del 1966 i contributi potevano essere concessi mediante provvedimenti amministrativi, mentre dopo il 1966 questo non è stato più possibile.

RUSSO VINCENZO, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Mi rimetto alla Commissione purché non vi sia contraddizione tra il contenuto dell'articolo 1, come risulta dall'emendamento Carra, e lo spirito del disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Si tratta di una formulazione corretta che rientra nel lavoro di coordinamento.

Pongo in votazione l'emendamento Carra, modificato su proposta dell'onorevole Busetto, interamente sostitutivo dell'articolo 1 e di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Poiché agli articoli 2 e 3 non sono stati presentati emendamenti, ne dò lettura, avvertendo che li porrò successivamente in votazione.

ART. 2.

La somma di lire 600 milioni di cui al precedente articolo sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

(È approvato).

ART. 3.

Alla copertura dell'onere di lire 600 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1969.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione della proposta di legge senatore Andò ed altri: Modifica all'articolo 19 del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1233, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1969, n. 7, recante provvedimenti a favore delle zone colpite dalle alluvioni dell'autunno 1968 (Approvata dalla VII Commissione permanente del Senato) (2327).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei Senatori Andò, Piccolo e Verrastro: « Modifica all'articolo 19 del decreto-legge 18 dicembre 1969, n. 1233, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1969, n. 7, recante provvedimenti a favore delle zone colpite dalle alluvioni dell'autunno 1968 », già approvata dalla VII Commissione permanente del Senato.

L'onorevole Cusumano ha facoltà di svolgere la relazione.

CUSUMANO, Relatore. L'articolo 19 del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1233, prevede la spesa di un miliardo e 350 milioni per riparare i danni prodotti dalle mareggiate lungo il litorale della circoscrizione territoriale di competenza dell'Ufficio del genio civile di Trapani. Ora, la legge nel fare riferimento all'Ufficio del genio civile reca un evidente errore, in quanto in quella città non esiste tale ufficio, che si trova invece a Palermo: esso è stato istituito con legge 5 gennaio 1953, n. 24 e la sua competenza è estesa a tutto il litorale siciliano. Probabilmente lo errore è dovuto al fatto che il litorale della provincia di Trapani è stato maggiormente danneggiato dalle mareggiate e dall'alluvione del 1968. La proposta di legge, che consta di un unico articolo, corregge tale errore, sostituendo alla parola: « Trapani », la parola: « Palermo », e ciò perché la legge possa trovare immediata applicazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

RUSSO VINCENZO, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Il Governo è d'accordo col relatore.

V LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 APRILE 1970

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo unico della proposta di legge:

ARTICOLO UNICO.

Nel primo periodo dell'articolo 19 del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1233, quale risulta modificato dall'articolo 1 della legge 12 febbraio 1969, n. 7, al nome di Trapani è sostituito quello di Palermo.

Traendosi di articolo unico, al quale non sono stati presentati emendamenti, la proposta di legge sarà votata direttamente a scrutinio segreto al termine della seduta.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sui disegni e sulla proposta di legge oggi esaminati.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Ulteriore proroga del termine relativo all'esecuzione delle opere di sistemazione dell'ex promontorio di San Benigno in Genova » (*Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (1865):

Presenti e votanti	25
Maggioranza	13
Voti favorevoli	24
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

Disegno di legge: « Inclusione del Centro sperimentale statale ANAS di Cesano tra i laboratori indicati dall'articolo 6 della legge 26 maggio 1965, n. 595 » (2128):

Presenti e votanti	25
Maggioranza	13
Voti favorevoli	24
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

Disegno di legge: « Autorizzazione della spesa di lire 600 milioni per l'esecuzione dei

lavori di compleamento dell'acquedotto comunale di Gorizia » (2232):

Presenti e votanti	25
Maggioranza	13
Voti favorevoli	25
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Proposta di legge: Senatori ANDÒ ed altri: « Modifica dell'articolo 19 del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1233, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1969, n. 7, recante provvedimenti a favore delle zone colpite dalle alluvioni dell'autunno 1968 » (*Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (2327):

Presenti e votanti	25
Maggioranza	13
Voti favorevoli	25
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Annuncio che, a seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 2232, la proposta di legge n. 884 è assorbita e sarà quindi cancellata dall'ordine del giorno.

Hanno preso parte alla votazione:

Achilli, Amodei, Baroni, Beragnoli, Borra, Bortot, Botta, Busetto, Calvetti, Carra, Cianca, Cusumano, de' Cocci, Degan, Del Duca, Ferretti, Fioret, Fracassi, Giglia, Giraudi, Greggi, Padula, Piscitello, Pisoni, Tani.

E in congedo:

Fulci.

La seduta termina alle 11,35.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO